


Farmacisti

Contratto di Assicurazione a copertura dell'attività per i rischi:
Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale, Assistenza.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2023
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2023
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2023

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, nonché quella professionale dei farmacisti in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto nonché la tutela legale e assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (locali di proprietà, impianti) e/o al contenuto (merci, valori, ricette farmaceutiche), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, scoppio, fumo, gas, fuoriuscita d'acqua.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto, dei valori e delle ricette farmaceutiche posti nei locali della farmacia in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro":** la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio della farmacia assicurata.
L'assicurazione vale anche:
(i) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;
(ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
(iii) per i danni derivanti da attività accessorie o connesse (es: partecipazioni a fiere, servizio di vigilanza).
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile professionale":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali. La garanzia opera anche per le cose vendute o consegnate a domicilio e comprende ei danni verificatisi entro un anno dalla vendita e comunque non oltre la data di scadenza.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato. La garanzia opera a favore del contraente e di: (i) per le ditte individuali e imprese familiari (titolare e i suoi familiari, direttore, lavoratori iscritti nel libro unico; (ii) per le società di persone (soci, e le persone di cui al punto (i)); (iii) per le società di capitale: legale rappresentante, amministratore, direttore e prestatori di lavoro.
- ✓ **Garanzia "assistenza":** la garanzia assicura le seguenti prestazioni in caso di sinistro: impianto idraulico, impianto di riscaldamento, invio di un fabbro, invio di un vetraio, interventi d'emergenza per danni da acqua, invio di un sorvegliante, rientro anticipato, recupero dati, consulenza medica, invio di un medico.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato** (art.1917 del Codice Civile).
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alle garanzie "responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" e "responsabilità civile professionale" non sono considerati "terzi":** (i) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l'assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto (i); (iii) tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile professionale" sono esclusi:** i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, i danni, le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale":** vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “incendio” sono esclusi:

- ! i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;
- ! i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ! i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente, nonché di terzi;
- ! i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, cedimento del terreno;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione;
- ! i danni indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- ! i danni di smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i valori ricette farmaceutiche e per più di 45 giorni per il contenuto.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro”, l'assicurazione non comprende i danni:

- ! conseguenti a violazione dei doveri professionali da parte dell'assicurato e dei suoi prestatori di lavoro;
- ! che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita;
- ! derivanti da obbligazioni di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- ! da furto;
- ! da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non abilitata e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione;
- ! a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate;
- ! dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- ! cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l'esecuzione dei lavori;
- ! da detenzione di esplosivi;
- ! derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A. e Canada;
- ! conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- ! derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile professionale”, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ! derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche;
- ! derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008;
- ! derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008 e art. 32;
- ! da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni imputabili esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.

Limitatamente ai prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, sono esclusi i danni:

- ! causati da prodotti direttamente esportati in U.S.A. e Canada;
- ! provocati dagli inibitori della Cox-2, da composti chimici;
- ! provocati da germanio.

Con riferimento alla garanzia “tutela legale” l'assicurazione è esclusa per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie derivanti dalla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore;
- ! materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in polizza;
- ! controversie relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- ! acquisto di beni mobili registrati;

- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
- ! vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'assicurato effettui;
- ! operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Con riferimento alla garanzia "assistenza" le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- ! guerra, terremoti, fenomeni atmosferici, trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ! scioperi, rivoluzioni, sommosse.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia "furto" vale solo nel territorio italiano;
- ✓ La garanzia "responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro", "responsabilità civile professionale" e "tutela legale" vale in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.
- ✓ Non vi sono limitazioni territoriali con riferimento a tutte le altre coperture.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l'assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.**

Il contraente e/o l'assicurato sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e/o l'assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. **Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.**



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Il contraente ha possibilità di suddividere il pagamento in rate intermedie, senza applicazione di alcun onere aggiuntivo. La polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adequamento del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. Il contratto ha durata annuale e finisce alla data indicata in polizza. Le polizze possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta. In fase di tacito rinnovo (nei casi in cui sia previsto) la Compagnia, anche per il tramite dell'intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo; in tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita a Zurich almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

Polizza per la protezione dei Farmacisti copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Farmacisti

Data di ultimo Aggiornamento: marzo 2024. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2022 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.244 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.236 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 144% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.446 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 651 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.086 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.755 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Estensioni

GARANZIA "INCENDIO"

Altri eventi coperti	<ul style="list-style-type: none">• Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipendenti): verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati.• Sovraccarico di neve.• Uragani, bufere, tempeste, e grandine e cose da esse trasportate.• Acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none">• Rischi locativi: se l'assicurato non è proprietario dei locali, Zurich risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo.• Risorso terzi e/o locatari: Zurich risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi coperti" indicati in polizza.• Elettronica: è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computer ed apparecchiature relative, telescriventi,

	<p>telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici e di allarme, il tutto costituente l'attrezzatura dell'esercizio da: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merci e attrezzature presso terzi: Zurich risponde dei danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano. • Spese di demolizione e sgombero: sono comprese le spese necessarie per demolire sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. • Spese di ricerca e ripristino: qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. • Indennità aggiuntiva: all'assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidato per le partite "Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto" per annualità assicurativa per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; (ii) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (iii) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; (iv) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); (vii) rimozione e ricollocamento del contenuto;(viii) altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato. • Danni indiretti: Zurich riconosce all'assicurato un importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro. • Anticipo indennizzi: Zurich anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché (i) l'assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; (ii) l'assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; (iii) l'assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell'assicurato stesso; (iv) non ricorrano le condizioni nella scheda di polizza; (v) il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 52.000 euro; (vi) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno. • Colpa grave: i danni derivanti dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.
GARANZIA "FURTO"	
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità aggiuntiva: all'assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) onorari del perito scelto dall'assicurato in conformità a quanto previsto in polizza; (ii) costi sostenuti per la documentazione del danno; (iii) potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; (iv) altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"	
Altri rischi coperti	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente ai lavori presso terzi: (i) i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; (ii) i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimossi. • Il rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall'installazione presso terzi delle cose vendute. • I danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o consegnate: purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il periodo di validità del contratto. • Rischio derivante dalla proprietà degli apparecchi medicali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi. • Il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata: l'assicurazione comprende (i) i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere nonché da cancelli anche automatici; (ii) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne. • Il rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni, nei quali si svolge l'attività. • Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell'esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell'esercizio stesso.

	<ul style="list-style-type: none"> • La responsabilità civile personale di ciascun dipendente, prestatori di lavoro dell'assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni. • I danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell'assicurato. • I danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico. • Committenza: Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di committente: (i) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'assicurato; (ii) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione nell'esercizio assicurato.
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

GARANZIA "INCENDIO"

Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomeno elettrico: il limite previsto per l'azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici si intende elevato dell'importo indicato in polizza. • Merci in refrigerazione: l'assicurazione vale per i danni subiti dalle merci in refrigerazione custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi a causa di (i) mancata od anormale erogazione del freddo; (ii) fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti (iii) ad eventi previsti da questa garanzia; (iv) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'esercizio; (v) a black out a seguito dell'accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'esercizio assicurato. • Rottura lastre: è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell'esercizio e/o delle parti di fabbricato di uso comune e anche se non è assicurato il fabbricato stesso. • Elettronica: il limite previsto per la garanzia "Elettronica" si intende elevato dell'importo indicato in polizza. • Supporti di dati - maggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. • Allagamento: Zurich indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di (i) formazione di ruscelli od accumulo esterno d'acqua; (ii) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, grondaie e pluviali. • Terrorismo: Zurich indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo. • Spese di ricerca e ripristino: il limite previsto per la garanzia "Spese di ricerca e ripristino" si intende elevato a 3.000 euro. • Danni indiretti l'importo forfettario riconosciuto all'assicurato per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività si intende elevato a 300 euro.
----------------------------	---

GARANZIA "FURTO"

Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Merci e attrezzature trasportate: furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla farmacia, su autoveicoli in uso all'assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio. • Portavalori: sono assicurati i valori contro (i) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; (ii) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso od a portata di mano; (iii) il furto strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso; (iv) la rapina; commessi sulla persona dell'assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari, dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni indicate in polizza. • Distributore automatico esterno: l'assicurazione è estesa ai danni da furto del distributore automatico di prodotti parafarmaceutici e del relativo contenuto. • Rapina effetti personali: limitatamente alla rapina avvenuta nei locali, si intendono assicurati anche gli effetti personali dell'assicurato, dei suoi familiari, dei suoi prestatori di lavoro, dei clienti e dei fornitori.
----------------------------	---

GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"

Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S.
----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Danni da interruzione o sospensione di attività: la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
GARANZIA “TUTELA LEGALE”	
Forma base	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato che siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione. • Opposizione alle sanzioni amministrative: la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.
Forma completa	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti Civili e Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività (i) in ambito civile extracontrattuale subiscano i danni e le spese indicate in polizza; (ii) in ambito civile contrattuale subiscano danni o devono sostenere le spese indicate in polizza. • Procedimento penale: la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato che siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione. • Opposizione alle sanzioni amministrative: la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.
Garanzia aggiuntiva	<ul style="list-style-type: none"> • Vertenze contrattuali con i clienti: la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA “INCENDIO”

Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Atti vandalici” non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. • Con riferimento alla garanzia “Uragani, bufere, tempeste, grandine e cose da esse trasportate”: (i) danni provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo; (ii) i danni provocati da accumulo esterno di acqua; (iii) i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; (iv) dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi e/o locatari”: i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime. • Con riferimento alla garanzia “Elettronica”: (i) i danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato; (ii) i danni da eventi coperti nelle sezioni “Incendio” e “Furto”; (iii) i danni per mancata o inadeguata manutenzione; (iv) i danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; (v) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Spese di ricerca e ripristino”: le spese relative alla ricerca e riparazione di (i) tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; (ii) pannelli radianti.
-------------------	---

<p>Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato. • I danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce. • I danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Merci in refrigerazione” sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione. • Con riferimento alla garanzia “Rottura lastre”: i danni (i) determinati da dolo del contraente o dell'assicurato; (ii) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di maestranze; (iii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iv) provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”); (v) a lastre di marmo e/o simili e pietre dure costituenti pavimentazioni e/o rivestimenti murali. • Con riferimento alla garanzia “Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): i programmi applicativi e/o personalizzati. • Con riferimento alla garanzia “Contratti di assistenza tecnica”: guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata. • Con riferimento alla garanzia “Allagamento”: i danni alle merci la cui base è posta all'altezza inferiore a 12 cm. dal suolo. • Con riferimento alla garanzia “Terrorismo”: (i) le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; (ii) i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; (iii) i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; (iv) i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.
<p>GARANZIA “FURTO”</p>	
<p>Garanzie base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I danni da furto avvenuti quando non esistono i mezzi di chiusura indicati in polizza e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.
<p>GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE”</p>	
<p>Estensioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”: i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalla proprietà di apparecchi medicali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi” le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato suo o a mancata disponibilità. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci”: i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.
<p>Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro”: le malattie professionali.
<p>GARANZIA “TUTELA LEGALE”</p>	
<p>Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “procedimenti penali per delitti dolosi”: i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA “INCENDIO”

- L'ammontare del danno per la partita “Fabbricati” si ottiene applicando il deprezzamento (subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per ripartire quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

	<ul style="list-style-type: none"> L'ammontare del danno per la partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e le ricette farmaceutiche). Con riferimento alla garanzia "Atti vandalici" sono esclusi: (i) i danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità; (ii) i danni da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina; (iii) i danni da deturpamento o imbrattamento; Con riferimento alla garanzia "Elettronica" sono esclusi i danni (i) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (ii) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; (iii) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> Sono esclusi i danni da eventi previsti dalle sezioni "Incendio" e "Furto". Sono esclusi i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere. Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. Sono esclusi i danni per mancata o inadeguata manutenzione. Con riferimento alla garanzia "Altri eventi coperti" sono esclusi i danni (i) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità; (ii) da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina; (iii) i danni derivanti da atti di terrorismo. Con riferimento alla garanzia "Ricorso terzi e/o locatari" sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Con riferimento alla garanzia "Allagamento" sono esclusi i danni (i) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini; (ii) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; (iii) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; (iv) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; (v) da franamento, cedimento o smottamento del terreno.
GARANZIA "FURTO"	
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia "Furto" è operante a condizione che: (i) le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da altri o di uso comune, siano costruiti in muratura; (ii) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei mezzi indicato in polizza.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e ricette farmaceutiche).
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia "Portavalori" opera a condizione che (i) la persona che effettua il trasporto e quelle che l'accompagnano abbiano i seguenti requisiti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 75 anni; (ii) la persona, che effettua il trasporto, non presenta nessuna minorazione fisica che la rendano inadatta all'effettuazione del trasporto; (iii) per trasporti eccedenti 26.000 euro e sino a 52.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'assicurato; (iv) per trasporti eccedenti 52.000 euro e sino a 160.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco; (v) i trasporti eccedenti 160.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.

GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE”

Estensioni

- Le garanzie “ Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni” e “Rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione” operano a secondo rischio e cioè per eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione.
- Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell’esercizio stesso” sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi.

GARANZIA “TUTELA LEGALE”

Garanzie aggiuntive

- La garanzia “Procedimenti civile e penali” opera soltanto nel caso in cui l’assicurato abbia in corso un’assicurazione di responsabilità civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza.

Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Fenomeno elettrico, ovvero sia azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti	100 euro per sinistro	1.500 euro per ogni anno assicurativo
Danni materiali diretti da spargimento di acqua e altri fluidi provocati da rottura accidentale di condutture, impianti idrici, tecnici	150 euro per sinistro	-
Atti vandalici	500 euro per sinistro	70% della somma assicurata
Sovraccarico di neve	10% con il minimo di 500 euro per sinistro	26.000 euro per ogni anno assicurativo
Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, tombe d’aria e cose da esse trasportate	250 euro	70% della somma assicurata
Ricorso terzi e/o locatari	-	20% del massimale stesso
Merci ed attrezzature presso terzi	-	10% della partita contenuto
Elettronica	150 euro	1.500 euro per annualità assicurativa
Spese di demolizione e sgombero	250 euro	10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
Spese di ricerca e ripristino	150 euro per sinistro	1.500 euro per anno assicurativo
Indennità aggiuntiva	-	10% dell’indennizzo liquidato 10.000 euro per annualità
Danni indiretti	-	16.000 euro
Merci in refrigerazione	10%	750 euro
Supporti di dati magnetici- maggiori costi	-	5% della somma assicurata
Garanzie aggiuntive	250 euro per sinistro	-
Allagamento	300 euro per sinistro	-
Terrorismo	-	10% del limite di indennizzo indicato in polizza

Garanzia “Furto”	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Valori inerenti all'attività ovunque riposti nei locali della farmacia e sue dipendenze	-	3.000 euro per sinistro e 6.000 euro per anno assicurativo
	Quadri ed oggetti d'arte	-	2.500 euro per singolo pezzo
	Valori trasportati all'esterno della farmacia	-	3.000 euro per sinistro e 6.000 euro per anno assicurativo
	Locali ed i relativi serramenti	-	5.000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo
	Furto, rapina, e atti vandalici ad archivi e documenti attestanti titoli di credito	-	10% della somma assicurata per il contenuto
	Furto, rapina di merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura	-	10% della somma assicurata per il contenuto
	Spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate	-	150 euro per singolo sinistro
	Merci e attrezzature trasportate	20%	-
	Portavalori	10%	-
Distributore automatico esterno	20%	-	
Indennità aggiuntiva	-	10% con il massimo di 2.000 euro	
Garanzia “Responsabilità civile”	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Responsabilità civile”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	I danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute	100 euro per ogni sinistro	52.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
	Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni	100 euro per ogni sinistro	-
	Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell'esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell'esercizio stesso	100 euro per ogni veicolo	-
	Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico	100 euro per ogni mezzo danneggiato	-
	Committenza	250 euro	-
Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro	2.500 euro	-	
Danni da interruzione o sospensione di attività	10% per ogni sinistro con il minimo di 250 euro	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo	

Garanzia “Tutela legale”	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p>		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Spese per l'assistenza di un'interprete	-	10 ore
	Spese relative a traduzione di verbali o atti del procedimento	-	1.000 euro
	Anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente	-	10.000 euro
	Procedimenti penali per delitti dolosi-anticipo delle spese legali	-	3.000 euro
Sanzioni amministrative	500 euro	-	
Garanzia “Assistenza”	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p>		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Idraulico per interventi di emergenza	-	200 euro per sinistro
	Elettricista per interventi di urgenza	-	200 euro per sinistro
	Fabbro per interventi di emergenza	-	200 euro per sinistro
	Serrandista in caso di emergenza	-	200 euro per sinistro
	Vetraio per interventi di emergenza	-	200 euro per sinistro
	Interventi di emergenza per danni d'acqua	-	200 euro per sinistro
	Invio di un sorvegliante	-	200 euro per sinistro
	Rientro anticipato	-	200 euro per sinistro
Invio di un medico	-	200 euro per sinistro	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Con riferimento alle garanzie “Incendio “ e “Furto”

Il contraente o l'assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- trasmettere a Zurich nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso.

In caso di furto o di incendio o rapina o di sinistro di sospetta origine dolosa, il contraente deve inoltre denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro 3 giorni successivi.


L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile”

Il contraente deve fare denuncia per iscritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni. La denuncia deve contenere:

- la narrazione del fatto;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione delle conseguenze; • il nome ed il domicilio dei danneggiati; • la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione delle vertenze da parte di Zurich. <p>Agli effetti della garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", il contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Tutela legale"</p> <p>L'assicurato deve darne tempestiva comunicazione a DAS in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich trasmettendo tutti gli atti o documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Assistenza"</p> <p>L'assicurato dovrà comunicare con precisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tipo di assistenza di cui necessita; • nome e cognome; • numero di polizza preceduto dalla sigla ZURF; • indirizzo del luogo in cui si trova; • il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
	<p>Assistenza da parte di altre imprese</p> <p>Zurich si avvale di Mapfre Asistencia S.A.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Zurich affida la gestione dei sinistri di Tutela legale a D.A.S.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla polizza.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.</p> <p>Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%.</p> <p>È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La garanzia “Merci ed attrezzature trasportate” opera esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21.
Sospensione	In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Zurich e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. L'assicurazione resta inoltre automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, Zurich può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, mediante lettera raccomandata.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto alle farmacie che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,32%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.

	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance Europe AG è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

Glossario	pag. 2 di 32
Glossario giuridico	pag. 4 di 32
Condizioni di Assicurazione	pag. 5 di 32
Condizioni Generali	pag. 5 di 32
Sezione Incendio	pag. 7 di 32
• Cosa e come assicuriamo	pag. 7 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 10 di 32
• Garanzie Aggiuntive	pag. 11 di 32
Sezione Furto	pag. 13 di 32
• Cosa e come assicuriamo	pag. 13 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 14 di 32
• Garanzie Aggiuntive	pag. 15 di 32
In caso di Sinistro Incendio/Furto	pag. 16 di 32
Sezione Responsabilità civile	pag. 19 di 32
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro	pag. 19 di 32
• Cosa e come assicuriamo	pag. 19 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 20 di 32
• Garanzie Aggiuntive	pag. 21 di 32
Garanzia Responsabilità Civile Professionale	pag. 21 di 32
• Cosa e come assicuriamo	pag. 21 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 21 di 32
In caso di Sinistro Responsabilità Civile	pag. 22 di 32
Sezione Tutela legale	pag. 23 di 32
• Premessa	pag. 23 di 32
• Cosa e come assicuriamo	pag. 23 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 25 di 32
• Garanzia Aggiuntiva	pag. 25 di 32
• In caso di Sinistro	pag. 25 di 32
Sezione Assistenza	pag. 27 di 32
• Premessa	pag. 27 di 32
• Cosa e come assicuriamo	pag. 27 di 32
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 29 di 32
• In caso di Sinistro	pag. 29 di 32
Allegato 1: moduli di denuncia Sinistro	pag. 30 di 32

Glossario

Alcune *Parole* sono scritte sempre in **corsivo** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*. Relativamente alla sezione Assistenza si intendono il titolare della Farmacia e suoi collaboratori.

Assicurazione - Il contratto di *Assicurazione*.

Atto di terrorismo - L'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza, da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.

Centrale Operativa - La struttura di Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Strada Trossi 66 – Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia* provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico della *Compagnia* stessa, le prestazioni di cui alla Sezione Assistenza Farmacisti.

Centro commerciale - Il complesso architettonicamente e funzionalmente omogeneo di attività commerciali, pianificato e realizzato da uno o più soggetti con criteri unitari, integrato con attività paracommerciali, di somministrazione alimenti e bevande e di servizi, dotato comunque di spazi o di servizi comuni e che si avvale permanentemente di una gestione unitaria funzionale alla generazione di sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto alle singole unità che lo compongono.

Committente - Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia - La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato) - Mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Cose - Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno indennizzabile - L'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.

Esplosivi - Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione - La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Franchigia - L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal *Danno indennizzabile* e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Furto - L'impossessamento di Cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624 c.p.).

I.N.A.I.L. - L'Istituto Nazionale per l'*Assicurazione* contro gli *Infortuni* sul Lavoro.

I.N.P.S. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Incendio - La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incombustibilità - Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - La somma dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato* in caso di *Sinistro*.

Infiammabili - Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali non classificabili "*Esplosivi*", che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V.

Infortunio - L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico elettronico degli *Intermediari assicurativi e riassicurativi* (RUI) di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Massimale - L'obbligazione massima della *Compagnia* per ogni *Sinistro*. Quando invece è specificato in *Polizza* che il *Massimale* è prestato per un *Periodo di Assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante lo stesso *Periodo di Assicurazione*.

Merci:

- *Merci* - materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
- *Infiammabili*;
- *Merci speciali* (come da successiva definizione);

Merci speciali:

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle *Merci*).

Non si considerano *Merci speciali* quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Partita - L'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie assicurati con un unico capitale.

Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Polizza - Il documento che prova l'*Assicurazione*.

Premio - La somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Primo Rischio Assoluto (Assicurazione a) - Forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Prestatori di lavoro - Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'*Assicurato* si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata, incluse quelle:

- a) distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella assicurata;
- b) per le quali l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'*Assicurato* (a titolo esemplificativo somministrazione di lavoro);
- c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui al paragrafo "Persone considerate terze".

Preziosi - Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.

Rapina - Sottrazione di Cosa mobile mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene o ad altri.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di *Assicurazione* relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di *Risarcimento* danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento - La somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio - La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scippo - *Furto* commesso strappando la Cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto - Percentuale del *Danno indennizzabile* che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio/Implosione - Il repentino dirompersi o il cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio/Implosione.**

Serramento - Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

Sinistro - Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*. Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Professionale si intende quale *Sinistro* la richiesta di *Risarcimento* di danni per i quali è prestata l'*Assicurazione*. Si considera richiesta di *Risarcimento* l'atto di citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale chiunque manifesti all'*Assicurato* l'intenzione di ritenerlo responsabile di eventuali danni subiti. È parificata alla richiesta di *Risarcimento* la formale notifica dell'avvio di inchiesta penale da parte delle Autorità competenti.

Società di assistenza - Mapfre Asistencia S.A.

Solaio - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Territorio italiano - Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto - Il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Trasporto sanitario - Il trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso.

Tubazioni - L'insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto di fluidi in genere.

Vetro antisfondamento - Il vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 mm., oppure sostituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Valore totale (Assicurazione a) - Forma di *Assicurazione* che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'*Assicurato*, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalla stima che il valore a nuovo delle Cose, al momento del *Sinistro*, eccede la somma assicurata.

Glossario giuridico

Arbitrato: La procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia insorta su diritti disponibili.

Assistenza stragiudiziale: L'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.

Contravvenzione: Il *Reato* punito con l'arresto e/o l'ammenda. Nelle *Contravvenzioni* si considera sufficiente la colpa dell'agente, anche se non c'è il dolo e cioè l'intenzione di commettere il *Reato*.

Danno extracontrattuale: Il danno ingiusto conseguente al *Fatto illecito*: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo: È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso (o secondo l'intenzione): È qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale (o oltre l'intenzione): Si ha quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Fatto illecito: È il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto. È diverso dall'inadempimento, ossia dalla violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Insorgenza (del Sinistro): Coincide con il momento in cui si assume avvenuta la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della *Polizza* e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel Diritto Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il *Reato*; si ricava dalla Informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultimo;
- nel Diritto Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del *Risarcimento*;
- nel Diritto Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

Procedimento penale: Si inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del *Reato* ascritto. Per la garanzia di *Polizza* è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: È la violazione di norme penali. I *Reati* si distinguono in delitti e *Contravvenzioni* e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per i delitti: reclusione, multa; per le *Contravvenzioni*: arresto, ammenda). Nei delitti l'agente risponde normalmente a titolo di dolo, salvi i casi di *Delitti preterintenzionali* e colposi previsti dalla legge, mentre nelle *Contravvenzioni* è sufficiente la colpa.

Sanzione amministrativa: È la misura per punire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o privazione di facoltà derivanti da provvedimenti amministrativi (ad es. licenze, concessioni, etc.) o nella confisca di beni.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo che, in un *Procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, in occasione dello svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifonderle in tutto od in parte.

Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde la causa civile può essere condannata a pagare alla parte vittoriosa.

Spese peritali: Sono le spese relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: L'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevencono.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono indicare alla *Compagnia* tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del *Rischio*. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* o l'*Assicurato* conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*. In questo caso, la *Compagnia* ha diritto a chiedere l'annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al *Contraente* entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il *Sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la *Compagnia* non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la *Compagnia* ha diritto a trattenere il *Premio* convenuto per il primo anno e ai *Premi* relativi al *Periodo di Assicurazione* in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla *Compagnia* di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di *Sinistro*, di pagare un *Indennizzo* ridotto. Nello specifico, la *Compagnia* può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifici un *Sinistro* la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:

- alle informazioni rilasciate dal *Contraente* e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

Articolo 2 - Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *Premi* scaduti come previsto ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il *Premio* è sempre determinato per *Periodi di Assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il **frazionamento in più rate**.

I *Premi* devono essere pagati alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza*, autorizzato dalla *Compagnia* stessa alla esazione dei *Premi*.

Articolo 3 - Modifiche dell'*Assicurazione*

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'*Assicurazione* vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione identificate in *Polizza*.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'*Assicurazione* rimane sospesa fino a quando il *Contraente/Assicurato* ne abbia dato avviso scritto alla *Compagnia*, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del *Rischio*.

Articolo 5 - Aggravamento del *Rischio*

Il *Contraente/Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del *Rischio*.

Gli aggravamenti di *Rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 6

Diminuzione del *Rischio*

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente/Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Recesso in caso di *Sinistro*

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, la *Compagnia* può recedere dall'*Assicurazione* con preavviso di trenta giorni, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC.

In tal caso la *Compagnia*, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Articolo 8 - Proroga dell'Assicurazione e Periodo di Assicurazione

Le *Polizze* possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta. Per le *Polizze* che prevedono il tacito rinnovo annuale, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 8.1 - Modifica del *Premio* e/o della *Polizza* alla scadenza e rinnovo del contratto

Fermo quanto previsto dall'art. 10 "Indicizzazione - Adeguamento automatico" (se operante), è facoltà della *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario assicurativo*, comunicare al *Contraente* mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* (quali, a titolo meramente esemplificativo: *Massimali*, limiti, *Scoperti*, *Franchigie*) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del *Premio* entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del *Contraente* di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.

Il *Contraente* avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il *Contraente* di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall'art. 2. "Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia" e dall'art. 8 "Proroga dell'Assicurazione e Periodo di Assicurazione".

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli Oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Articolo 10 - Indicizzazione - Adeguamento automatico

Le somme assicurate, i *Massimali*, il *Premio*, nonché gli eventuali massimi *Risarcimenti* e Limiti di *Indennizzo*, se espressi in cifra assoluta, sono collegati all'"Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi)" pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all'adeguamento della *Polizza* qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso le somme assicurate ed il *Premio* resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Articolo 11 - Altre Assicurazioni

Il *Contraente* deve dare avviso scritto alla *Compagnia* dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*Indennizzo*.

Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 13 - Cambio dei fornitori dei servizi nell'ambito delle garanzie Tutela Legale e Assistenza

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i soggetti fornitori le garanzie Tutela Legale e Assistenza con altri fornitori che saranno comunicati con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata.

La sostituzione dei fornitori avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Articolo 14 - Accesso all'area clienti riservata

A seguito della conclusione del contratto, il *Contraente* potrà richiedere le credenziali per accedere all'area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa.

Le credenziali d'accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del *Contraente*, per garantire una consultazione sicura.

Per ottenerle, è possibile collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo, il *Contraente* avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area riservata.

Sezione Incendio

Cosa e come assicuriamo

La *Compagnia* indennizza i **danni materiali e diretti** arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dagli **"Eventi Coperti"**.

Fabbricato

Per Fabbricato si intende:

- locali di proprietà o in locazione all'*Assicurato* destinati all'esercizio dichiarato in *Polizza*, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- impianti: elettrici, telefonici, videocitofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria (anche autonomi), di trasporto; ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in *Polizza*;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- *Merci*, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed arredamento in genere anche se di proprietà di terzi e tutto quanto inerente l'attività dichiarata (**esclusi veicoli a motore**) anche se all'aperto nell'area di pertinenza della Farmacia, compresi;
- addizioni e migliorie apportate dal locatario, anche se rientranti nella voce **"Fabbricato"**, tra cui insegne, impianti elettrici o di condizionamento, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza;
- valori (denaro, titoli di credito) inerenti all'attività **sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro**;
- qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. tickets, schede telefoniche, buoni benzina, etc.);
- effetti personali dell'*Assicurato* e dei suoi *Prestatori di lavoro*;
- quadri ed oggetti d'arte di **valore singolo non superiore a 2.500 euro e fino a un massimo di 10.000 euro**.

Sono escluse dalla presente voce le "Ricette farmaceutiche".

Ricette farmaceutiche

Per "Ricette farmaceutiche" si intendono quelle "Spedite" a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero le ricette mediche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'*Assicurato* detiene nell'ambito della Farmacia sino al momento della loro consegna all'Ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.

Eventi coperti:

- *Incendio*;
- Fulmine, **con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici**;
- *Scoppio, Esplosione ed Implosione (esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi)*;
- Fenomeno elettrico, ovverosia azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici del Fabbricato e del macchinario (**escluso quanto previsto alle voci "Elettronica" dei capitoli "Cosa e Come Assicuriamo" e "Garanzie Aggiuntive"**), **sino alla concorrenza di 1.500 euro per ogni anno assicurativo** (salvo quanto previsto nella scheda di *Polizza*) **con esclusione**:
 - **dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;**
 - **dei primi 100 euro per Sinistro;**
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- onda sonora;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali, **esclusi quelli dell'*Assicurato***;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure sviluppatasi da eventi garantiti in *Polizza* che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate;
- danni materiali diretti da spargimento di acqua o altri fluidi provocato da rottura accidentale di condutture, impianti idrici, igienici, tecnici di pertinenza del Fabbricato compresi impianti automatici di estinzione, **con esclusione**:
 - **dei danni alle *Merci* poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;**
 - **dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, traboccamento, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;**
 - **delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura;**
 - **dei primi 150 euro per Sinistro;**
- guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.

Altri eventi coperti

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i *Prestatori di lavoro*), verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse,

nonché atti di sabotaggio. La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate, con avvertenza che, **qualora l'occupazione si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia indennizza esclusivamente i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio.**

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- derivanti da *Atti di terrorismo*;
- da *Furto e Rapina*, atti vandalici e dolosi a scopo di *Furto, tentato Furto e/o Rapina*;
- relativi ai primi 500 euro per *Sinistro*. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna *Franchigia*.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;

- sovraccarico di neve con un limite di 26.000 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di 500 euro per ogni *Sinistro*;
- uragani, bufere, tempeste, nubifragi, grandine, vento e trombe d'aria e Cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dall'urto di Cose provocato dai predetti eventi, **con esclusione:**
 - dei danni provocati dall'acqua alle *Merci* poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
 - dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, Cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne;
 - dei primi 250 euro per *Sinistro*.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;

- acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel *Territorio italiano*.

Rischio locativo

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da *Incendio* od altro evento garantito, **nei limiti della somma assicurata a questo titolo**, fermo quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso terzi e/o locatari

La *Compagnia* risponde, sino alla concorrenza del *Massimale* convenuto e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o locatari da *Sinistro* indennizzabile a termini degli "Eventi coperti" del presente capitolo.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del Massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Elettronica

Qualora sia assicurato il Contenuto, la *Compagnia* risponde **sino alla concorrenza di 1.500 euro per annualità assicurativa** dei danni materiali e diretti arrecati a registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, strumenti elettronici, computers ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici, di prevenzione e di allarme, e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all'attività da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei *Prestatori di lavoro*;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- da eventi coperti nelle sezioni "*Incendio*" e "*Furto*";
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 150 euro per *Sinistro*.

Questa garanzia viene prestata nella forma di *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto*.

Merci ed attrezzature presso terzi

Qualora sia assicurato il Contenuto, la *Compagnia* risponde, dei danni arrecati alle *Merci* ed attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel *Territorio italiano*, sino alla concorrenza del **10% della Partita Contenuto ed in aggiunta alla stessa, purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza ed il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" alla voce "Caratteristiche del Fabbricato"**.

Questa garanzia viene prestata nella forma di *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto*.

Spese di demolizione e sgombero

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*, sino alla concorrenza del **10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza**.

Qualora l'*Indennizzo* sia inferiore a 2.500 euro, il rimborso delle spese documentate viene riconosciuto comunque sino a concorrenza di **250 euro, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto"**.

Spese di ricerca e ripristino

Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura di condutture, impianti idrici, igienici, tecnici che abbia provocato la fuoriuscita di acqua o altri fluidi, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:

- *Tubazioni* interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al Fabbricato;
- pannelli radianti.

La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di **1.500 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150 euro per Sinistro**.

Indennità aggiuntiva

All'*Assicurato* viene inoltre riconosciuta, in aggiunta alla somma assicurata, una somma forfettaria sino al **10% dell'Indennizzo liquidato per le Partite Fabbricato, Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa**, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" del capitolo "**In Caso di Sinistro Incendio/Furto**", per le seguenti spese in quanto complessivamente sostenute e documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a Periti, compreso quello scelto dall'*Assicurato* in conformità a quanto previsto alla voce "**Procedura per la valutazione del danno**" del capitolo "**In Caso di Sinistro Incendio/Furto**", Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti (escluse "Ricette farmaceutiche" e "Supporti di dati"), attestati, titoli di credito (per la sola procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'*Assicurato*.

Danni indiretti

Nel caso di forzata inattività della Farmacia assicurata, causata da *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* la *Compagnia*, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" del capitolo "**In Caso di Sinistro Incendio/Furto**", riconosce all'*Assicurato* l'importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a **7 giorni lavorativi dalla data di accadimento e sino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro**.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo forfettario giornaliero suindicato viene ridotto della metà.

Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indennizzare per ogni annualità assicurativa è di 16.000 euro.

Anticipo Indennizzi

La *Compagnia* anticipa un importo pari al 50% del presumibile *Danno indennizzabile*, purché:

- l'*Assicurato* abbia adempiuto a quanto previsto alla voce "Obblighi" di cui al capitolo "**In caso di Sinistro Incendio/Furto**";

- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal *Sinistro*;
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, che i danni non sono stati causati con dolo del *Contraente* o dell'Assicurato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste alla voce “**Esagerazione dolosa del danno**” di cui al capitolo “**In Caso di Sinistro Incendio/Furto**”;
- il presumibile *Indennizzo* sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 52.000 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza*, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il *Rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*Indennizzo*, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del *Rischio* e il *Contraente/Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

I danni causati dagli “**Eventi coperti**” vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato e/o dei loro familiari conviventi, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'attività, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Assicurazione per conto di chi spetta

La presente *Polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di *Sinistro* però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal *Contraente*, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal *Contraente*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di *Sinistro* che colpisca beni sia di terzi che del *Contraente*, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo” esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale.

Per “Valore a nuovo” si intende:

- per il Fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (**esclusa l'area**);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (**escluse le Merci e le “Ricette farmaceutiche”**).

Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Qualora la garanzia venga prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile non sarà operante.

Delimitazioni ed esclusioni

Caratteristiche del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con *Solai* e strutture portanti del *Tetto* combustibili.

Nelle pareti esterne e nella copertura del *Tetto* è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operativa a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali).

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra e insurrezioni, *Atti di terrorismo*, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

- causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**, nonché di terzi (salvo quanto previsto alla voce "Altri eventi coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo");
 - causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo"), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
 - subiti dalle **Merci** in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'**Assicurazione** (salvo quanto previsto alla voce "Merce in refrigerazione" del capitolo "Garanzie Aggiuntive");
 - indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate (salvo quanto previsto alle voci "Danni indiretti" ed "Indennità aggiuntiva" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo");
 - di smarrimento, **Furto** o **Rapina** delle Cose assicurate, avvenuti in occasione degli "Eventi coperti".
- È fatto salvo quanto previsto alla voce "Elettronica" dei capitoli "Cosa e Come Assicuriamo" e "Garanzie Aggiuntive".

Leasing

Limitatamente al "Contenuto" le garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in leasing, qualora già coperti da apposita **Assicurazione** salvo esplicita pattuizione.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in **Polizza**)

Fenomeno elettrico

A integrazione di quanto indicato alla voce "Eventi coperti", quarto punto, del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", il limite previsto per l'azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici si intende elevato dell'importo indicato in **Polizza**.

Merce in refrigerazione

L'**Assicurazione** vale per i danni subiti dalle **Merce** in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale erogazione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
 - ad eventi previsti dalla presente sezione;
 - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica della Farmacia;
 - black-out a seguito dell'accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza della Farmacia assicurata.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

Questa garanzia viene prestata nella forma di **Assicurazione a Primo Rischio Assoluto** e con l'applicazione di una **Franchigia pari al 10% della somma assicurata per la presente garanzia, con il limite di 750 euro**.

Rottura lastre

È assicurato l'**Indennizzo** dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, marmo e/o simili pietre dure, insegne di cristallo e non, di pertinenza della Farmacia e/o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche nel caso in cui il Fabbricato non risulti assicurato nel presente capitolo.

Sono esclusi i danni:

- determinati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce "Altri eventi coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo");
- a lastre di marmo e/o simili e pietre dure costituenti pavimentazioni e/o rivestimenti murali.

La **Compagnia** rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno purché l'**Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Questa garanzia viene prestata nella forma di **Assicurazione a Primo Rischio Assoluto**.

Elettronica

A integrazione di quanto indicato alla voce "Elettronica" del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", il limite previsto per tale garanzia si intende elevato dell'importo indicato in **Polizza**.

Sono inoltre compresi:

- **Supporti di dati - Maggiori costi**

In caso di **Sinistro** indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici o CD, la **Compagnia** corrisponde, sino alla concorrenza del **5% della somma assicurata ed in aggiunta alla stessa**, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del **Sinistro**, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.

- **Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)**

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i programmi operativi.

Sono esclusi dalla garanzia i programmi applicativi e/o personalizzati.

- **Contratto di assistenza tecnica**
Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimangono esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata.
- **Esclusioni**
Sono esclusi i danni:
 - causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
 - da eventi previsti dalle sezioni *Incendio e Furto*;
 - derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
 - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
 - per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
 - per mancata o inadeguata manutenzione;
 - a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
 - di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
 - relativi ai primi 250 euro per *Sinistro*, comprensivi della *Franchigia* prevista alla voce "Elettronica" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo".

Questa garanzia viene prestata nella forma di *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto*.

Allagamento

La *Compagnia* indennizza i danni materiali direttamente causati alle *Cose* assicurate da allagamento verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno d'acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, grondaie e pluviali.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dal vento o dalla grandine;
- causati da gelo, umidità, stilloidico, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza, per *Sinistro* ed anno assicurativo, della somma indicata in *Polizza*, con l'applicazione di una *Franchigia* pari a 300 euro per *Sinistro*.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota di *Premio* imponibile relativa al periodo di *Rischio* non corso, da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile indicato in *Polizza*.

Terrorismo

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *Cose* assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di *Atti di terrorismo*.

Restano comunque esclusi:

- a) le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un *Atto di terrorismo*;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- d) i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% e del limite di *Indennizzo* indicato in *Polizza*. La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota di *Premio* imponibile relativa al periodo di *Rischio* non corso, da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile indicato in *Polizza*.

Spese di ricerca e ripristino

A integrazione di quanto indicato alla voce "Spese di ricerca e ripristino" del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", il limite previsto per tale garanzia si intende elevato a 3.000 euro.

Danni indiretti

A integrazione di quanto indicato alla voce "Danni indiretti" del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", l'importo forfettario riconosciuto all'*Assicurato* per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività si intende elevato a 300 euro.

Sezione

Furto

Cosa e come assicuriamo

È assicurato l'*Indennizzo* per la perdita del Contenuto, dei Valori e delle Ricette farmaceutiche, posti nei locali della Farmacia indicati in *Polizza*, in conseguenza degli "Eventi Coperti".

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- *Merci*, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi e quant'altro inerente all'attività (**esclusi veicoli a motore**);
- impianti di allarme, Contenitori di sicurezza (**escluso il loro contenuto**);
- Valori (inerenti l'attività), ovunque riposti nei locali della Farmacia e sue dipendenze, **sino alla concorrenza di 3.000 euro per Sinistro e di 6.000 euro per anno assicurativo**;
- Valori (inerenti l'attività) trasportati all'esterno della Farmacia **sino alla concorrenza di 3.000 euro per Sinistro e di 6.000 euro per anno assicurativo**, alle condizioni di cui alla voce "Portavalori" del capitolo "Garanzie Aggiuntive". Sino al suddetto limite, in caso di *Sinistro* lo *Scoperto* indicato si intende abrogato;
- effetti personali dell'*Assicurato*, dei suoi familiari e dei suoi *Prestatori di lavoro* (**esclusi Preziosi e valori**);
- qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. tickets, schede telefoniche, buoni benzina, etc.);
- quadri ed oggetti d'arte **con il Limite di Indennizzo di 2.500 euro per singolo pezzo**.

Valori

Per "Valori" si intendono denaro e titoli di credito inerenti all'attività.

Ricette farmaceutiche

Per "Ricette Farmaceutiche" si intendono quelle "Spedite" a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero le ricette mediche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'*Assicurato* detiene nell'ambito della Farmacia sino al momento della loro consegna all'ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.

Eventi coperti:

- *Furto* commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce "Mezzi di chiusura" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
 - *Furto* commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi**;
 - *Furto* commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - *Furto* dei "Valori" e delle "Ricette farmaceutiche". Qualora siano operanti le relative *Partite*, in aggiunta alla voce "Contenuto", **l'Assicurazione è operante esclusivamente alla condizione che tali beni siano riposti in cassetti, mobili, Contenitori di sicurezza tutti chiusi a chiave e che l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato i suddetti contenitori mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili**;
 - *Rapina* avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Relativamente ai "Valori" e alle "Ricette farmaceutiche", la garanzia *Rapina* è operante quand'anche tali beni non siano custoditi nei Contenitori di sicurezza;
 - guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*:
 - alle Cose assicurate (**escluso "Valori" e "Ricette farmaceutiche"**) **sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto**;
 - ai locali ed ai relativi *Serramenti* **sino alla concorrenza di 5.000 euro per Sinistro e di 10.000 euro per anno assicurativo**, senza applicazione dell'eventuale *Franchigia e/o Scoperto* e fermo restando quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" di cui al capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto".
- Sono inoltre compresi, **sino alla concorrenza dei limiti suddetti**, i guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*;
- *Furto* commesso:
 - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrinate, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nella Farmacia;
 - *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro* della Farmacia fuori dall'orario di lavoro, **a condizione che**:
 - **l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei Contenitori di sicurezza**;

- il **Furto** sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il **Prestatore di lavoro** adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- **Furto, Rapina** e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'**Assicurazione** copre le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale **Franchigia e/o Scoperto**;
- **Furto, Rapina** di **Merci** ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale **Franchigia e/o Scoperto**;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le Cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'**Assicurato** a seguito di **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**, **con il limite massimo di 150 euro per singolo Sinistro**.

Ambito territoriale

L'**Assicurazione** è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **Territorio italiano**.

Indennità aggiuntiva

La **Compagnia** riconosce all'**Assicurato** una somma forfettaria **sino al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza**, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" del capitolo "**In Caso di Sinistro Incendio/Furto**", per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del Perito scelto dall'**Assicurato** in conformità a quanto previsto alla voce "**Procedura per la valutazione del danno**" del capitolo "**In Caso di Sinistro Incendio/Furto**";
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati, con il massimo di 2.000 euro;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'**Assicurato**.

Forma di Assicurazione

L'**Assicurazione** viene prestata nella forma di **Assicurazione a Primo Rischio Assoluto**, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Valore a nuovo

L'**Assicurazione** è prestata per il "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (**escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità**) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (**escluse le *Merci* e le "Ricette farmaceutiche"**).

Delimitazioni ed esclusioni

Mezzi di chiusura

Limitatamente agli eventi da **Furto** di cui alla voce "**Eventi coperti**", la garanzia è operante a condizione che:

- **le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da altri o di uso comune, siano costruiti in muratura**; esclusivamente nel caso in cui i locali della Farmacia siano posti all'interno di un **Centro commerciale**, è ammesso che le sole pareti interne possano avere diversa tipologia costruttiva;
- **ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi**:
 - **robusti Serramenti** di legno, materia plastica rigida, **Vetro antisfondamento**, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - **inferriate** (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei **Serramenti**.

Sono esclusi i danni di **Furto** avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di **Serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura**.

Resta espressamente convenuto fra le parti che:

- 1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo non conforme a quelli sopra descritti, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di **Assicurazione**, restando il rimanente 20% a carico dell'**Assicurato** stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'**Indennizzo**, farlo assicurare da altri;
- 2) L'**Indennizzo** verrà liquidato integralmente qualora l'autore del **Reato** si sia introdotto nei locali attraverso aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;
- 3) Nel caso in cui i locali che contengono le Cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto collegato alle Forze dell'Ordine o ad Istituto di Vigilanza e l'introduzione dei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi, lo **Scoperto** di cui al punto 1) **verrà applicato soltanto in caso di mancato funzionamento dell'impianto stesso per motivi diversi da:**

- manomissione da parte degli autori del *Furto*;
- evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso.

Esclusioni

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- a) a Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in *Polizza*;
- b) verificatisi in occasione di *Incendi, Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), *Atti di terrorismo* o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il *Contraente* e/o l'*Assicurato* occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al *Contraente* e/o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una società.
 È fatto salvo quanto previsto alla voce "Eventi Coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*;
- d) causati alle Cose assicurate da *Incendi, Esplosioni* o *Scoppi* provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il *Reato* non è stato consumato;
- e) di *Furto* avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "Valori" e "Ricette farmaceutiche" e per più di 45 giorni per il "Contenuto".

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di *Sinistro* l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi Limiti di *Indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *Periodo di Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie* e/o *Scoperti*.

Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'*Assicurato* e previa conferma della *Compagnia*, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente *Premio* dovuto.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

Merci ed attrezzature trasportate

La garanzia è estesa a *Furto, Rapina* di *Merci* e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla Farmacia, su autoveicoli in uso all'*Assicurato* guidati dallo stesso o dai suoi familiari o *Prestatori di lavoro*.

L'*Assicurazione* è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza*, l'ammontare dell'*Indennizzo* viene stabilito tenendo conto di uno *Scoperto* del 20% che rimane a carico dell'*Assicurato* stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di *Assicurazione* presso diversi assicuratori, l'*Indennizzo* viene determinato ai sensi del capitolo "In Caso di *Sinistro Incendio/Furto*" e senza tenere conto dello *Scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. Questa garanzia viene prestata nella forma di *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto*.

Portavalori

È assicurato l'*Indennizzo* di "Valori" e "Ricette farmaceutiche" contro:

- il *Furto* avvenuto in seguito ad *Infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- il *Furto* con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indossato od a portata di mano**;
- il *Furto* strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso;
- la *Rapina*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, dei suoi soci, dei suoi familiari, dei *Prestatori di lavoro* o dei prestatori d'opera a rapporto libero professionale, nello svolgimento delle funzioni di "Portavalori":

- all'esterno dei locali della Farmacia;
- entro i confini del *Territorio italiano*;
- durante l'orario compreso fra le ore 5 e le ore 21.

La garanzia opera a condizione che:

- la persona che effettua il trasporto e quelle che l'accompagnano abbiano i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 75 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all'effettuazione del trasporto;
- per trasporti eccedenti 26.000 euro e sino a 52.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato;
- per trasporti eccedenti 52.000 euro e sino a 160.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- i trasporti eccedenti 160.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Questa garanzia viene prestata nella forma di *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto*.

Distributore automatico esterno

L'Assicurazione è estesa ai danni da *Furto* del distributore automatico di prodotti parafarmaceutici e del relativo contenuto, ivi compresi i valori, posto all'esterno del Fabbricato, a condizione che lo stesso sia stabilmente fissato al suolo e/o al muro e sia provvisto di apposita blindatura.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Questa garanzia è prestata nella forma di *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto*, entro i limiti di *Indennizzo* indicato in *Polizza*.

Rapina effetti personali

A parziale deroga di quanto indicato alla voce "Eventi coperti", quinto punto, del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", e limitatamente alla *Rapina* avvenuta nei locali, si intendono assicurati anche gli effetti personali (compresi *Preziosi* e valori) dell'Assicurato, dei suoi familiari, dei suoi *Prestatori di lavoro*, dei clienti e dei fornitori, sino alla concorrenza per *Sinistro* e anno assicurativo della somma indicata in *Polizza*.

In caso di *Sinistro Incendio/Furto*

Obblighi

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'Assicurato deve:

- ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina* o di *Sinistro* di sospetta origine dolosa denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla *Compagnia* entro i 3 giorni successivi;
- trasmettere alla *Compagnia* nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle *Cose* perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le *Cose* illese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per il medesimo *Rischio* coesistono più *Assicurazioni*, il *Contraente* o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può (art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *Indennizzi* - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla *Compagnia*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata oppure
- su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* e/o *Assicurato* con apposito atto unico. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso di disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

- entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
- qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
- se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli "Obblighi" di cui al presente capitolo;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "**Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno**" del presente capitolo;
- 4) procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- 5) rispettare i termini previsti nel precedente paragrafo "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo "**Procedura per la valutazione del danno**" del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle Parti.

Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* o sezione di *Polizza*, secondo i seguenti criteri:

• **Fabbricato**

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

• **Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

• **Merci**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

• **Ricette farmaceutiche**

Premesso che il valore delle "Ricette farmaceutiche" è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente), resta convenuto fra le parti che, ove al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* non fosse in grado di produrre la documentazione specifica atta a provare il valore delle ricette danneggiate o sottratte, la liquidazione dell'*Indennizzo* avviene come segue:

"Si rileva l'ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili sotto la voce "Importo Netto Ricette" presentata al Servizio Sanitario Nazionale per il pagamento convenzionale, nel mese precedente e nel mese successivo al *Sinistro*.

Tale ammontare (sommatoria dei mesi considerati) diviso i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in considerazione costituisce il valore medio convenzionale.

Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni a cui si riferiscono gli enti oggetto del *Sinistro*, costituisce il valore dell'*Indennizzo*".

Quanto sopra non vale per le ricette per l'acquisto di prodotti protesici e dietetici.

• **Supplemento di indennità**

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "Fabbricato" "Macchinario - Attrezzature - Arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo".

Esclusivamente per la forma di *Assicurazione a Valore totale*, tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "Valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al "Valore al momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra

la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del *Sinistro*” e la differenza “Valore a nuovo” meno “Valore al momento del *Sinistro*”;

3. uguale o inferiore al “Valore al momento del *Sinistro*”, non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'*Assicurato* e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'*Assicurato*) entro 18 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.

• Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la *Compagnia* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'*Assicurazione* copre solo le relative spese.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Assicurazione parziale - Tolleranza (forma di Assicurazione a Valore totale)

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna *Partita*, considerata separatamente, eccedeva al momento del *Sinistro* la rispettiva somma assicurata, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna *Partita* relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre *Partite*. Tuttavia, se al momento del *Sinistro* i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento viene eseguito solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “**Esclusioni**” dei capitoli “**Delimitazioni ed esclusioni**”.

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile “**Obbligo di salvataggio**”, per nessun titolo la *Compagnia* può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Trasloco delle Cose assicurate

In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4 delle Condizioni Generali, l'*Assicurazione* vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di *Rischio* - previa comunicazione scritta alla *Compagnia* e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'*Assicurazione* cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Recupero delle Cose asportate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Sezione

Responsabilità civile

Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro

Cosa e Come Assicuriamo

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *Cose*, in conseguenza di un *Sinistro* verificatosi in relazione all'esercizio della Farmacia assicurata.

La garanzia vale anche per i danni derivanti da attività accessorie svolte dalla Farmacia nel rispetto della normativa vigente, nonché dalle attività complementari connesse quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il *Rischio* derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- detenzione di cani;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni. **L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- uso di velocipedi;
- servizio antincendio interno o intervento diretto di *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* per tale scopo.

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'*I.N.P.S.* ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altri Rischi coperti

La copertura assicurativa vale anche per:

- limitatamente ai lavori presso terzi, i danni a *Cose* altrui derivanti da *Incendio* di *Cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute entro il limite del *Massimale* assicurato e **sino a concorrenza di 52.000 euro per *Sinistro* e per anno assicurativo, con l'applicazione di una *Franchigia* di 100 euro per ogni *Sinistro*;**
- il *Rischio* derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di *Merci*, nonché dall'installazione presso terzi delle *Cose* vendute, **ferma l'esclusione dei *Rischi* derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;**
- i danni derivanti dallo smercio dei prodotti venduti o somministrati, compresi medicinali, prodotti galenici e magistrali, prodotti omeopatici, di erboristeria, generi alimentari e prodotti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 17/78 – 30/83 e successive modifiche consigliati all'utente dall'*Assicurato*, **purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna degli stessi, e comunque durante il periodo di validità del contratto, esclusi comunque i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Il *Massimale* per *Sinistro* rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo;**
- il *Rischio* derivante dalla proprietà degli apparecchi medicali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi. **Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle *Cose* stesse, la spesa per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o a mancata disponibilità;**
- il *Rischio* derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.
L'*Assicurazione* comprende i *Rischi* derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m.**), nonché da cancelli anche automatici.
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua **purché conseguenti a rotture accidentali di *Tubazioni* o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con l'applicazione di una *Franchigia* di 100 euro per *Sinistro*. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra *Assicurazione*, la presente garanzia opera a secondo *Rischio* e cioè per l'eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra *Assicurazione*;**
- il *Rischio* derivante dalla committenza di lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione **purché affidati a terzi**, dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività;
- il *Rischio* derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentisi nell'esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei *Prestatori di lavoro*, in sosta nei parcheggi di pertinenza della Farmacia stessa, **con l'applicazione di una *Franchigia* di 100 euro per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da *Furto*, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle *Cose* trovatisi nei veicoli stessi;**
- la responsabilità civile personale dei *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, compreso quanto possa derivare dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza del lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'*Assicurato* stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A questi effetti sono considerati terzi anche i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime;**
- per i danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell'*Assicurato*;
- i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico **con l'applicazione di una *Franchigia* di 100 euro per ogni mezzo danneggiato.**

Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Persone considerate terzi

Sono considerati "terzi", fermo quanto previsto al capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" e limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):

- i prestatori d'opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari e *Prestatori di lavoro* di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la Farmacia assicurata;
- le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.

Committenza

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di *Committente*:

a) dei suoi *Prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una **Franchigia fissa di 250 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti del Territorio italiano;**

b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione nell'esercizio assicurato.

Numero addetti

Nel numero degli addetti dichiarato in *Polizza* sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i familiari, i *Prestatori di lavoro* che prestano la loro opera nella Farmacia assicurata e i prestatori d'opera liberi professionisti.

Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla *Compagnia* che adegua il *Premio* alla prima scadenza annuale di rata.

Si conviene che, ove nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la *Compagnia* provvede a risarcire il danno in proporzione tra il numero degli addetti dichiarati ed il numero degli addetti accertati (art. 1898 del Codice Civile - ultimo comma). La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Delimitazioni ed esclusioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro *Prestatori di lavoro*, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto al capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" sotto la voce "Qualifica di terzi".

Esclusioni

Salvo quanto previsto al capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- conseguenti a violazione dei doveri professionali da parte dell'Assicurato e dei suoi *Prestatori di lavoro*;
- che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione;
- derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- da *Furto*;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle *Cose* sulle quali si eseguono i lavori;
- alle *Cose* trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a *Cose* che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- dovuti a vizio originario delle *Cose* vendute, consegnate e/o somministrate;
- cagionati dalle *Cose* vendute e installate presso terzi, dopo l'esecuzione dei lavori;
- da detenzione di esplosivi;
- derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A. e Canada;

- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 per il trattamento e la tutela dei dati personali.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di *Infortuni* sul lavoro sofferti da *Prestatori di lavoro* addetti alle attività per le quale è prestata l'*Assicurazione*.

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni esperite dall'*I.N.P.S.* ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall'*I.N.A.I.L.* ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124. Limitatamente al regresso *I.N.A.I.L.*, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai *Prestatori di lavoro*. L'*Assicurazione* è efficace alla condizione che, al momento del **Sinistro**, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione di legge*; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità. L'*Assicurazione non vale*:

- per i primi 2.500 euro di *Risarcimento* che rimangono a carico dell'*Assicurato*;
- per le malattie professionali.

Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del *Massimale per Sinistro* e del limite per ogni singolo *Prestatore di lavoro* indicati in *Polizza*.

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di *Polizza*. Questa garanzia è prestata con uno **Scoperto del 10%** per ogni *Sinistro* con il minimo di 250 euro e con il massimo *Risarcimento* di 150.000 euro per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Garanzia Responsabilità Civile professionale

Cosa e Come Assicuriamo

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne il Titolare di farmacia o parafarmacia di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali – nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27.07.1934, DPR n. 309 del 09/10/1990 e D.Lgs. 153 del 3/10/2009 e loro successive modifiche o integrazioni e dei doveri professionali relativi alla vendita di prodotti farmaceutici/parafarmaceutici anche di produzione propria, compresi quelli per i quali non ci sia obbligo di prescrizione medica, da parte del Titolare stesso e dei suoi *Prestatori di lavoro*, compresi i prestatori d'opera a rapporto libero professionale, i familiari e le persone del cui operato il Titolare debba rispondere a norma di legge, compreso il Direttore della farmacia ove previsto.

La garanzia opera anche per le Cose vendute o consegnate, anche a domicilio, compresi medicinali, generi alimentari, prodotti omeopatici, di erboristeria, prodotti galenici e magistrali, venduti e/o somministrati nella farmacia, nonché per i danni derivanti dalla vendita dei prodotti previsti dal provvedimento

C.I.P. N. 17/78 – 30/83 e successive modifiche consigliati all'utente dall'*Assicurato*. L'*Assicurazione* comprende i danni verificatisi entro un anno dalla vendita, consegna o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della presente *Polizza*.

Per i prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, l'*Assicurazione* si intende valida anche per i danni dovuti da vizio originario dei prodotti stessi.

È compresa inoltre la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli apparecchi medicali e dei presidi medico chirurgici dati in uso a Terzi, purché utilizzati nel rispetto delle norme d'uso.

Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

È altresì esclusa la responsabilità civile imputabile al personale medico sanitario segnalato o messo a disposizione dalla farmacia.

Delimitazioni ed esclusioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori e i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- limitatamente ai danni a Cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.

Esclusioni

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 per il trattamento e la tutela dei dati personali;
- derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili e di salute);
- derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili e di salute) e dall'articolo 32 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche (già contemplate dal D.Lgs n. 626/94);
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni, le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni imputabili esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.

Limitatamente ai prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, sono esclusi i danni:

- causati da prodotti direttamente esportati in U.S.A. e Canada;
- provocati dagli inibitori selettivi della Cox-2, da composti chimici facenti parte della classe dei retinoidi, nonché dalle seguenti sostanze: 8-idrossichinolina alogenata, aristolochia, astemizolo, benfluorex, bromfenac, cantaxantina, catina, catha edulis, cerivastatina, cisapride, clobenzorex, danthron, dexfenfluramina, dietilstilbestrolo, efedra, encainide, fenfluramina, flosequinan, garcinia, kava kava, leflunomide, mefenorex, mibefradil, nefazodone, fenilpropranolamina, rocuronio, remoxipride, remoxipride, rimonabant, sida cordifolia, temafloxacin, terfenadina, talidomide, thimerosal/thiomersal, troglitazone, usnea;
- provocati dal germanio, se utilizzato quale ingrediente di integratori alimentari o prodotti dietetici.

Validità della garanzia

L'*Assicurazione* vale per le richieste di *Risarcimento* presentate per la prima volta all'*Assicurato* nel corso del periodo di efficacia della *Polizza* a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'*Assicurato* stesso prima della stipulazione della *Polizza* e posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'*Assicurazione*.

Restano pertanto escluse le richieste di *Risarcimento* pervenute all'*Assicurato* successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della *Polizza*.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'*Assicurato/Contraente*, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di *Risarcimento* a termini di *Polizza*.

In caso di *Sinistro* in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in momenti diversi, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'*Assicurazione* e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione stessa.

Validità territoriale

L'*Assicurazione* vale per i danni che avvengano in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Polizze preesistenti

L'*Assicurato* rinuncia ad ogni diritto nascente da eventuale altra *Polizza* precedentemente stipulata con la *Compagnia* per il medesimo *Rischio*.

In caso di *Sinistro* Responsabilità Civile

Obblighi

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve fare denuncia per iscritto all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Compagnia* entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei *Sinistri* mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del *Sinistro* ed ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione delle vertenze da parte della *Compagnia*.

Agli effetti dell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.), il *Contraente* deve denunciare soltanto i *Sinistri* mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di *Risarcimento*.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi relativi al *Sinistro*, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari ad un quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Compagnia* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *Spese di giustizia* penale.

Sezione Tutela legale

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica *Sinistri* S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona, Tel. 045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: www.das.it.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai *Sinistri*.

Cosa e Come assicuriamo

La *Compagnia* assicura il *Rischio* dell'*Assistenza stragiudiziale* e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'*Assicurato*, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza* e delle Condizioni di *Assicurazione*. Sono comprese le spese:

- di *Assistenza stragiudiziale*;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una *Transazione* autorizzata dalla D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *Sinistri*;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte.

Inoltre, in caso di interrogatorio, arresto o *Procedimento penale* all'estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di 10.000 euro**. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Persone Assicurate

Le garanzie operano a favore del *Contraente* e di:

Per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, il direttore, i *Prestatori di lavoro* iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;

Per le società di persone: i Soci, il direttore, i *Prestatori di lavoro* iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività;

Per le Società di Capitali: il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore, i *Prestatori di lavoro* iscritti nel Libro Unico del Lavoro; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da essa svolte.

Eventi coperti

(valgono quelli indicati in *Polizza*)

FORMA BASE

Procedimenti penali

La garanzia riguarda la tutela del *Contraente* e dell'*Assicurato* qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*, siano sottoposti a *Procedimento penale* per *Delitto colposo* o per *Contravvenzione*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Procedimenti penali per Delitti dolosi

La garanzia vale per la tutela dei diritti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che siano sottoposti a *Procedimento penale* per *Delitto doloso*, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione,

fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.

In tal caso la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

La *Compagnia* provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'*Assicurato* sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Opposizione alle *Sanzioni amministrative*

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del *Contraente* e dell'*Assicurato* qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una *Sanzione amministrativa* comminata dall'Autorità preposta. **Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro.**

FORMA COMPLETA

Procedimenti Civili e Penali

La garanzia riguarda la tutela del *Contraente* e dell'*Assicurato* qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività

• in ambito Civile Extracontrattuale

- a) subiscano *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'*Assicurato* abbia in corso un'*Assicurazione* di Responsabilità civile idonea a coprire il *Rischio*. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la *Polizza* di Responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, la presente garanzia opera in primo *Rischio*. Ne consegue il diritto per la Società di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione della *Polizza* di Responsabilità civile; in caso di mancata esibizione, la presente garanzia non sarà operante.**

• in ambito Civile Contrattuale

- c) debbano sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali **per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro**, relative a:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti.
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in *Polizza* ove viene svolta l'attività;
 - vertenze con agenti e rappresentanti;
 - contratti individuali di lavoro con propri *Prestatori di lavoro* e collaboratori identificati nel libro unico del lavoro.

Procedimenti penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del *Contraente* e dell'*Assicurato* qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata, siano sottoposti a *Procedimento penale* per *Delitto colposo* o per *Contravvenzione*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Procedimenti penali per *Delitti dolosi*

La garanzia vale per la tutela dei diritti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che siano sottoposti a *Procedimento penale* per *Delitto doloso*, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, **fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio il *Procedimento penale*.**

In tal caso la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

La *Compagnia* provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'*Assicurato* sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Opposizione alle *Sanzioni amministrative*

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del *Contraente* e dell'*Assicurato* qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una *Sanzione amministrativa* comminata dall'Autorità preposta. **Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro.**

Validità territoriale

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed **eseguiti in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.**

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie, la *Compagnia* garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in *Polizza*, **tramite il numero verde 800.34.55.43.**

L'*Assicurato* potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'*Assicurato* debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- materia fiscale ed amministrativa salvo quanto espressamente previsto in *Polizza*;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in *Polizza*;
- controversie relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- controversie relative all'acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di *Assicurazioni Previdenziali e Sociali*;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- controversie relative a trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'*Assicurato* effettui.

Garanzia Aggiuntiva

(valida solo se espressamente richiamata in *Polizza*)

Vertenze contrattuali con i clienti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero dei crediti. **In deroga a quanto previsto al paragrafo "Validità territoriale" del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", la garanzia è operante per i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, entro il limite massimo di denunce previsto in *Polizza*. Tale limite non potrà superare il numero di due per anno assicurativo.**

Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla sezione "Procedimenti Civili e Penali."

In Caso di *Sinistro*

Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicurativa

Il *Sinistro* si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'*Assicurato*, la Controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto.

La garanzia assicurativa riguarda i *Sinistri* che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della *Polizza*, se si tratta di *Risarcimento di Danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale* o di ricorso/opposizione a *Sanzioni amministrative*;
- trascorsi novanta giorni dalla stipulazione della *Polizza*, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere per il medesimo oggetto e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i *Sinistri* che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai *Sinistri* insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatasi entro due anni dalla cessazione della *Polizza*.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'*Insorgenza del Sinistro* si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. **La garanzia non viene prestata per i *Sinistri* relativi a contratti, obbligazioni, patti ed accordi comunque denominati per i quali, al momento della stipulazione della *Polizza*, fosse già stata data disdetta o esercitato il recesso o la cui rescissione, risoluzione, annullamento, dichiarazione di nullità od inefficacia o modificazione fossero già state chieste da una delle parti.**

Il *Sinistro* si intende unico a tutti gli effetti in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tal caso la garanzia verrà prestata a favore dell'*Assicurato Contraente*.

Denuncia di *Sinistro*

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve darne tempestiva comunicazione alla *Compagnia*, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. La denuncia, corredata dai relativi documenti, può essere inviata direttamente a D.A.S. Difesa Automobilistica *Sinistri* S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B 37135 – Tel. 0458378901– Fax 0458351023, utilizzando lo specifico modulo.

I *Sinistri* denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'*Assicurato* la prescrizione dal diritto alla garanzia, ex art. 2952 C.C..

L'*Assicurato* dovrà far pervenire a D.A.S. o alla *Compagnia* notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario con la massima tempestività.

Scelta del legale

Contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* ha facoltà di scegliere un legale in tutti i tipi di procedimenti/vertenze assicurati, ad eccezione dell'eventuale fase stragiudiziale di quelli civili, che sarà gestita da D.A.S nei termini indicati al successivo articolo Gestione del *Sinistro*.

Il legale deve svolgere stabilmente la propria attività in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un legale che non svolge stabilmente la propria attività presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di **Sinistro**, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente voce "Scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al credito.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere, i quali verranno ratificati da D.A.S. dopo che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti. L'IVA sulle parcelle dei professionisti è a carico dell'Assicurato, quando non costituisce un costo fiscale per l'Assicurato stesso.

Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Recupero delle somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, diritti, onorari e relativi accessori.

Sezione Assistenza

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* relativi alla garanzia Assistenza a Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi 66

Numero verde 800-181515 (valido solo in Italia)
oppure **+39.015-2559790 (valido in Italia e all'estero)**

Cosa e come assicuriamo

Sono garantite all'*Assicurato* le prestazioni dei servizi di assistenza sottoindicate.

L'*Assicurato* deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali della Farmacia, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino **ad un massimo di 200 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

• Impianto idraulico

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- allagamento nei locali della Farmacia provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- manca di acqua nei locali della Farmacia provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- manca di scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali della Farmacia provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi di cui alle lettere a) e b) relativamente a *Sinistri* dovuti a:
 - guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - negligenza dell'*Assicurato*;
 - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;
- per il caso di cui alla lettera c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

• Impianto di riscaldamento

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- manca di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di *Tubazioni* o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali della Farmacia;
- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento della Farmacia.

La prestazione non è dovuta – per il caso di cui alla lettera a) – per *Sinistri* dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della Farmacia, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino **ad un massimo di 200 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è operante per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'*Assicurato*;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della Farmacia a monte del contatore.

3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali della Farmacia, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un fabbro e la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto* o tentato *Furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali della Farmacia che ne rendano impossibile l'accesso;

- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali della Farmacia, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *Furto* o di tentato *Furto*, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, allagamento.

4. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali della Farmacia, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro**.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali della Farmacia, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *Furto* o di tentato *Furto*, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, allagamento.

5. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali della Farmacia, a seguito di *Furto* o tentato *Furto* regolarmente denunciati alle Autorità giudiziaria o di Polizia, nonché *Incendio*, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro**.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali della Farmacia non sia garantita.

6. Interventi d'emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali della Farmacia e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e la *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro**.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali della Farmacia, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali della Farmacia, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

1. per il caso di cui alla lettera a), relativamente a Sinistri dovuti a:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- rottura delle tubature esterne del Fabbricato;
- negligenza dell'Assicurato.

2. per il caso di cui alla lettera b), relativamente a Sinistri dovuti a tracimazione causata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

7. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*, che abbiano colpito i locali della Farmacia, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza della Farmacia.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le **spese fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro**.

8. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero (**distanza minima 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato**) e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti paragrafi, oppure in conseguenza di *Furto*, tentato *Furto*, atti vandalici, *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio*, debba rientrare immediatamente alla propria Farmacia, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata **e la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro**.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, la cui relativa spesa sarà a carico della *Compagnia*.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

9. Recupero dati

A seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, l'Assicurato potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.

In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la Struttura Organizzativa provvederà al ritiro del supporto presso l'Assicurato per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dall'Assicurato.

I costi relativi a preventivo, recupero e riconsegna del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo saranno a carico della Compagnia, mentre restano a carico dell'Assicurato i costi sopra preventivati in relazione al recupero dei dati stessi.

10. Consulenza medica

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* avvenuto in itinere, nonché incorso all'interno delle pertinenze della Farmacia, o nello svolgimento di una prestazione resa all'esterno della Farmacia stessa o presso terzi, necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

11. Invio di un medico

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* avvenuto in itinere, nonché incorso all'interno delle pertinenze della Farmacia, o nello svolgimento di una prestazione resa all'esterno della Farmacia stessa o presso terzi, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della *Compagnia*, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza e la *Compagnia* terrà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 200 euro per *Sinistro*.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per *Sinistri* provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, *Atti di terrorismo*;
- dolo dell'Assicurato.

Effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la *Compagnia* non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. Ogni diritto nei confronti della *Compagnia* si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
4. Il diritto alle prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa stessa al verificarsi del *Sinistro*.
5. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del locale della Farmacia interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune del Fabbricato saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, la *Compagnia* avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo della prestazione.
6. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero *Risarcimento*, in forza dei contratti sottoscritti con altra *Compagnia* di *Assicurazione*, è fatto obbligo di dare comunque avviso del *Sinistro* ad ogni *Compagnia* assicuratrice e specificatamente alla *Compagnia* nel termine di 3 giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra copertura, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla *Compagnia* assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
7. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di *Sinistro*

Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla *Centrale Operativa* in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800-181515 oppure al numero: + 39 015-255.9790 oppure può scrivere a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.,
Strada Trossi 66
13871 Verrone (BI)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di *Polizza* preceduto dalla sigla **ZURF**
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la *Centrale Operativa* provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La *Centrale Operativa* potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla *Centrale Operativa* gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla *Centrale Operativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Allegato 1: moduli di denuncia *Sinistro*

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e a inoltrarli, personalmente o via fax, nei termini e con le modalità previste dalle Condizioni di *Assicurazione*.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di *Incendio*, *Furto* o *Sinistro* presumibilmente doloso, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata nei termini e nei modi indicati nelle Condizioni di *Assicurazione*.



Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia.

SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.

ASSICURATO - CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

DANNEGGIATO

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

SINISTRO

DATA SINISTRO	LUOGO SINISTRO
---------------	----------------

Tipo Sinistro

Incendio Furto Responsabilità Civile

Altra tipologia

Descrizione delle modalità dell'evento

Descrizione dei danni alla proprietà o dei beni rubati (con specifica di quantità, qualità e valore dei beni danneggiati o rubati)

Descrizione dei danni a terzi ed eventuale quantificazione

COASSICURAZIONE

Esistono altre assicurazioni di Rischio per il danno denunciato? sì no

COMPAGNIA	NUMERO DI POLIZZA	SOMME ASSICURATE
-----------	-------------------	------------------

ALLEGATI

Eventuale richiesta danneggiato Copia denuncia alle Autorità Copia denuncia all'INAIL

Elenco descrittivo dei beni danneggiati o rubati Richiesta dati da soggetti terzi coinvolti Documentazione medica

Altro (specificare)

Totale pagine allegate inclusa la presente

DATA E FIRMA

DATA COMPILAZIONE DEL MODULO FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia.

Spett.le D.A.S.

Via Enrico Fermi, 9/b

37135 VERONA - Fax 045/83.51.023

SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.

ASSICURATO - CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO	
TELEFONO	FAX	E-MAIL	

AVVERSARIO

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO	
TELEFONO	FAX	E-MAIL	

RAPPORTI INTERCORRENTI CON LA CONTROPARTE

SINISTRO

DATA SINISTRO	LUOGO SINISTRO
---------------	----------------

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI, LUOGHI, CIRCOSTANZE, ECC.)

TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE, INDIRIZZO, PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)

VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)

PRETESE AVVERSARIE (QUALI RICHIESTE O CONTESTAZIONI SONO STATE AVANZATE DA PARTE AVVERSARIA)

SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):

RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA "GESTIONE DEL SINISTRO": Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.

ALLEGATI

Copia sanzioni amministrative
 Copia documentazione contrattuale
 Copia libro matricola
 Altro (specificare) _____
 Totale pagine allegate inclusa la presente

DATA E FIRMA

DATA COMPILAZIONE DEL MODULO	FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)
------------------------------	---

IMPORTANTE

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di
BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.1970.SET INFORMATIVO - ed. 01.2023 - R. 03/24

